



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33010 - Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto - Piazza Indipendenza n. 1
Cod. Fisc. 00461990301 - Tel. 0432 577311 - Fax 0432 570196

DISCIPLINARE DI SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 MARZO 2001, PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO INNOVATIVO, SPERIMENTALE E COORDINATO “ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”. CIG 7503274993

PREMESSE	3
1. DOCUMENTAZIONE DI SELEZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
1.1 Documenti di selezione.....	3
1.2 Chiarimenti	4
1.3 comunicazioni	4
2. OGGETTO DELLA SELEZIONE, IMPORTI A DISPOSIZIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
3. DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO E OPZIONI	5
3.1 Durata.....	5
3.2 Opzioni	6
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
5. REQUISITI GENERALI	7
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
6.1 Requisiti di idoneità	8
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	9
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE...	9
7. AVVALIMENTO	10
8. SUBAPPALTO.....	11
9. GARANZIA PROVVISORIA	11
10. SOPRALLUOGO	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.	14
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI SELEZIONE.....	15
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
14.1 Domanda di partecipazione	18
14.2 Documento di gara unico europeo	19
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	20
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – PROPOSTA PROGETTUALE	25
16. CRITERIO DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	27
16.1 Criterio di selezione	27

16.2	Criterio di valutazione delle proposte progettuali.....	27
16.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio della proposta progettuale.....	31
16.4	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	31
17.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI SELEZIONE: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
18.	COMMISSIONE DI SELEZIONE.....	33
19.	APERTURA DELLE BUSTE B - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.....	33
20.	VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE.....	34
21.	SELEZIONE DEL SOGGETTO DEL TERZO SETTORE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	35
22.	CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	36
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

PREMESSE

Con determinazione n. del, il Responsabile dell'Area Sociale ha indetto una procedura per selezionare un operatore economico del terzo settore di cui al d.p.c.m. del 30 marzo 2001, per la co-progettazione del progetto innovativo, sperimentale e coordinato "Abitare possibile a Tavagnacco" e successiva realizzazione del servizio di promotore di comunità.

Alla selezione si procederà, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328", e dalla deliberazione di Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1032 del 1° giugno 2011 "Atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall'art. 35, comma 5, della l.r.6/2006".

Sarà selezionato l'operatore economico del terzo settore, di cui al al D.P.C.M. del 30 marzo 2001, che avrà presentato la migliore proposta progettuale sulla base di criteri di cui al paragrafo 16 del presente disciplinare.

Si precisa che il soggetto selezionato sarà chiamato a progettare unitamente al Comune di Tavagnacco il Progetto "Abitare possibile a Tavagnacco" nonché realizzare successivamente il "servizio di promotore di comunità" come meglio descritto nei documenti di selezione.

Il luogo di realizzazione della co-progettazione, del Progetto innovativo, sperimentale e coordinato "Abitare possibile a Tavagnacco" e del "servizio di promotore di Comunità" si trova in Comune di Tavagnacco.

La presente procedura è individuata dai seguenti codici:

(NUTS ITH42)

CIG 7503274993

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Responsabile dell'Area Sociale, Bortoli dott.ssa Daniela, tel. 0432/577375; e-mail: sociale@comune.tavagnacco.ud.it; PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it, indirizzo: Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza 1, 33010 Tavagnacco (UD) Italia.

1. DOCUMENTAZIONE DI SELEZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI SELEZIONE

La documentazione di selezione comprende:

- 1) **Avviso pubblico di selezione** di un operatore economico del terzo settore, di cui al D.P.C.M. del 30 marzo 2001, per la co-progettazione del progetto, innovativo, sperimentale e coordinato denominato "Abitare possibile a Tavagnacco" e successiva realizzazione del "servizio di promotore di comunità" (di seguito per brevità denominato "avviso di selezione");
- 2) **Disciplinare di selezione** di un operatore economico del terzo settore, di cui al al D.P.C.M. del 30 marzo 2001, per la co - progettazione del progetto, innovativo, sperimentale e

coordinato denominato “Abitare possibile a Tavagnacco” e successiva realizzazione del “servizio di promotore di comunità” (di seguito per brevità denominato “Disciplinare di selezione”) e relativi allegati;

- 3) **Linee guida e risorse a disposizione** per la stesura, attraverso lo strumento della co-progettazione, e la realizzazione del progetto innovativo, sperimentale e coordinato denominato “Abitare possibile a Tavagnacco” (di seguito denominate “Linee guida comunali”) approvate dalla Giunta comunale con deliberazione del 16 febbraio 2018 n. 11 e comprendenti anche la Pianta dei locali dedicati “Abitare possibile a Tavagnacco”, i criteri di qualificazione dei concorrenti, i criteri di selezione delle proposte progettuali ed il capitolato speciale descrittivo e prestazionale del “servizio di promotore di comunità”;
- 4) Scheda informativa Centro Anziani;
- 5) Planimetria della struttura con indicati gli arredi e le attrezzature di cui si intende dotare la struttura stessa;
- 6) Schema contratto di affidamento del “Servizio di Promotore di Comunità”.

La documentazione di selezione è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>.

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC tavagnacco@postemailcertificata.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della proposta progettuale, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nei paragrafi 1.2 e 17 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Comune di Tavagnacco e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC tavagnacco@postemailcertificata.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di selezione.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di

Tavagnacco; diversamente il medesimo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente che presenta la proposta progettuale si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELLA SELEZIONE, IMPORTI A DISPOSIZIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'operatore economico del terzo settore selezionato è chiamato a co-progettare con il Comune di Tavagnacco il progetto, innovativo, sperimentale e coordinato denominato "Abitare Possibile a Tavagnacco" (di seguito per brevità denominato "progetto") e successivamente a realizzare il "servizio di promotore di comunità" che si compone della seguente prestazione:

n	DESCRIZIONE SERVIZI/BENI OGGETTO DELLA FORNITURA .	N. DI RIFERIMENTO DELLA CPV	P (Principale) S (secondaria)	IMPORTO A DISPOSIZIONE
1	Servizi di assistenza sociale	85310000-5	P	€ 145.454,55

Il servizio di promotore di comunità è costituito da un unico lotto poiché le caratteristiche innovative e sperimentali del progetto e del servizio stesso nonché la elevata interconnessione delle singole attività previste dal servizio impongono una unità di gestione.

In caso di partecipazione di soggetti associati si precisa che la mandataria/capofila dovrà partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste dall'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r e u) del Capitolato.

L'importo di cui sopra non comprende l'Iva.

Non si prevedono rischi da interferenza tra le attività del Comune e le attività dell'operatore attuatore poiché le stesse si svolgeranno in luoghi diversi ad eccezione di eventuali interventi di manutenzione per i quali sarà redatto all'occasione apposito DUVRI.

Quindi l'importo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza è pari a € 0,00 (euro zero/00).

Il Servizio di promotore di comunità è finanziato con fondi generali del bilancio comunale.

3. DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO E OPZIONI

3.1 DURATA

Il progetto "Abitare possibile a Tavagnacco", così come il servizio di promotore di comunità avrà una durata complessiva di quarantotto mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di promotore di comunità.

3.2 OPZIONI

Il contratto di affidamento del servizio di promotore di comunità potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per consentire l'attuazione delle eventuali modifiche progettuali necessarie per correggere o migliorare il Progetto e stesso, secondo quanto concordato nei tavoli di co-progettazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del servizio di promotore di comunità, è pari ad €163.636,36 (*esclusa Iva*) oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n. 328/2000 e dall'art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001, (Organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro) purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla selezione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla selezione in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla selezione possono presentare la proposta progettuale, per la medesima selezione, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (costituite da soggetti del terzo settore di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n. 328/2000 e dall'art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001) di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla selezione, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o proposta progettuale per determinate tipologie di procedure di selezione. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla selezione, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle selezioni deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del progetto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla selezione, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla selezione gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla selezione**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici **ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass** in conformità alla deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le proposte progettuali prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Per le cooperative:** iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative per attività attinenti all'assistenza sociale a persone anziane e/o disabili;
- b) **Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi:** regolare iscrizione nella sezione A o C dell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività attinenti all'assistenza sociale a persone anziane e/o disabili, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
- c) **Per le associazioni/organizzazioni di volontariato:** iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato da almeno 6 mesi ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità tra lo scopo sociale dei soggetti partecipanti con l'assistenza sociale a persone anziane e/o disabili;
- d) **Per gli enti e le associazioni di promozione sociale:** regolare iscrizione da almeno 6 mesi a uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità tra lo scopo sociale dei soggetti partecipanti con l'assistenza sociale a persone anziane e/o disabili;
- e) **Per gli altri soggetti senza aventi scopo di lucro:** esibizione copia dello statuto e atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti partecipanti con l'assistenza sociale a persone anziane e/o disabili.

Per la comprova del requisito il concorrente deve inserire la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- f) **Ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate,** negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione per un importo annuo non inferiore a € 80.000,00; si precisa, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice che tale il requisito è richiesto poiché la particolare rilevanza del progetto e del servizio, e soprattutto il carattere innovativo e sperimentale degli stessi, rende necessario selezionare operatori economici dotati di capacità economica e finanziaria idonee a garantire la realizzazione di un adeguato ed elevato livello qualitativo della co-progettazione e della successiva realizzazione del servizio e, comunque, l'importo richiesto è commisurato all'oggetto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

Ove le informazioni sui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, non siano disponibili, per i concorrenti che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti deve essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito di capacità economico-finanziari è fornita, mediante trasmissione di bilanci (eventualmente redatti anche sottoforma di rendiconto finanziario per cassa) regolarmente approvati alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare quanto richiesto può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Comun e di Tavagnacco.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) **aver partecipato negli ultimi tre anni** precedenti la pubblicazione dell'avviso di selezione **ad una co-progettazione** di un servizio di carattere sociale **nonché aver stipulato** il relativo contratto per la realizzazione del progetto o di un servizio previsto dal progetto stesso;

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita, mediante la trasmissione del contratto in copia conforme. Dal contratto od altro documento che il concorrente dovrà trasmettere dovrà risultare che il concorrente ha partecipato alla co-progettazione del progetto o del servizio.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti (di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice (costituiti da soggetti del terzo settore di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n. 328/2000 e dall'art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 devono essere posseduti, se compatibili con la forma giuridica dell'impresa raggruppata/raggruppanda, consorziata/consorzianda da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2 dev'essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito dev'essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale cui al paragrafo 6.2 dev'essere posseduto per intero dalla mandataria.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 del presente disciplinare avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 5 e di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Tavagnacco in relazione alle prestazioni oggetto della selezione e del successivo contratto di appalto del servizio di promotore di comunità.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla selezione sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistono dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Comune di Tavagnacco impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della selezione sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui paragrafo 1.3 del presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il Comune di Tavagnacco procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione del progetto.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO.

E' vietata, ai sensi dell'art. 35, comma 4 della l.r. 6/2006 e s.m.i., ogni forma di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

La proposta progettuale è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari 2% delle somme a disposizione per il servizio di promotore di comunità (Iva esclusa) e precisamente di importo pari ad € 2.909,09 (euro duemilanovecentonove/09), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti selezionato. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, (da stipularsi dopo l'autorizzazione regionale all'avvio della sperimentazione) dovuta ad ogni fatto riconducibile al soggetto selezionato. Sono fatti riconducibili al soggetto selezionato, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipulazione della contratto. L'eventuale esclusione dalla selezione prima della conclusione della procedura di selezione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.p.A. – Tesoreria Comunale – IBAN IT 05 M 05484 64300 CC0330423098 BIC SWIFT: CIVI IT 2C;
- c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla selezione;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ovvero essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione della proposta progettuale;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta del Comune di Tavagnacco per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta la stipulazione del contratto.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità della proposta progettuale e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione della proposta progettuale.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nella documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla selezione siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione della proposta progettuale. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle proposte progettuali. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le proposte progettuali vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di selezione.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'Area Sociale del Comune di Tavagnacco all'indirizzo PEC tavagnacco@postemailcertificata.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno diciotto giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della proposta progettuale. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune di Tavagnacco rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 4 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 4 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di selezione.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, il Comune di Tavagnacco accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione della proposta progettuale.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il Comune di Tavagnacco **esclude** il concorrente dalla procedura di selezione, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI SELEZIONE

Il plico contenente la proposta progettuale, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano.

Il plico deve pervenire, **a pena d'esclusione, entro le ore 11.00. del giorno**, **esclusivamente all'indirizzo:** Ufficio protocollo, Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n. 1, 33010 Feletto Umberto di Tavagnacco (UD), aperto con i seguenti orari:

lunedì	martedì	mercoledì	Giovedì	venerdì
10.00-12.00	10.00-12.00	10.00-12.00/15.30-17.30	10.00-13.00	9.00-12.00

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Sul plico sarà riportato l'orario qualora lo stesso sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

CIG 7503274993 Selezione di un di un operatore economico del terzo settore di cui al d.p.c.m. del 30 marzo 2001, per la co-progettazione del progetto innovativo, sperimentale e coordinato "Abitare possibile a Tavagnacco" e successiva realizzazione del servizio di promotore di comunità. Scadenza presentazione progetti ore Non aprire".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della selezione e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Proposta progettuale"

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla selezione.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle proposte progettuali, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico

medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, la proposta progettuale devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 14.3 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3, l'art. 86 e l'art. 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le proposte progettuali tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b, del Codice.

La proposta progettuale vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 360 *giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della proposta progettuale.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle proposte progettuali le operazioni di selezione o di stesura del progetto o di autorizzazione all'avvio della sperimentazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia siano ancora in corso, il Comune di Tavagnacco potrà richiedere ai concorrenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità della proposta progettuale sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di selezione fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta del Comune di Tavagnacco sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla selezione.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti alla proposta progettuale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della proposta progettuale. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di selezione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della proposta progettuale;
- la mancata presentazione di elementi a corredo della proposta progettuale (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla selezione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di selezione, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della proposta progettuale;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo della proposta progettuale, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, il Comune di Tavagnacco assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune di Tavagnacco può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il Comune di Tavagnacco procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà il Comune di Tavagnacco invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, “preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n 1. e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla selezione (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione dev’essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla selezione;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla selezione.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>, secondo quanto di seguito indicato.

Il documento disponibile in formato elettronico potrà essere importato in formato *.hml, a cura del concorrente, nel seguente link <https://ec.europa.eu/tools/espdl>, messo a disposizione dalla Commissione Europea, e successivamente compilato e nuovamente esportato.

Il concorrente dovrà trasmettere il DGUE in formato elettronico su supporto informatico da inserire all'interno della busta "A" – documentazione amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) il modello 3 "Dichiarazioni integrative";
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Tavagnacco, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (modello 5);
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla selezione in proprio o come associata o consorziata (modello 6);
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list";

- 7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Essendo vietato il subappalto, la sezione D non va compilata.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della proposta progettuale;
3. dichiara remunerativa la proposta progettuale presentata relativamente alla parte relativa al promotore di comunità giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dev'essere svolto il servizio;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria proposta progettuale;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di selezione;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Tavagnacco approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 175 dd. 18.12.2013 e successivamente integrato con deliberazione giuntale n. 9 del 30 gennaio 2015, accessibile al link <http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-comportamento> e si impegna, in caso di selezione e successivo affidamento del servizio, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. **(solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. **(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune di Tavagnacco la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla selezione eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune di Tavagnacco a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla selezione **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla selezione eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune di Tavagnacco a rilasciare copia della proposta progettuale e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle proposte progettuale anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente selezione o altre procedure per di gara del Comune

di Tavagnacco, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo;

12. (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla selezione quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
15. (solo per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1.del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio di promotore di comunità, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Si ricorda comunque che la mandataria mandataria/capofila dovrà partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste dall'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r e u) del Capitolato.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio di promotore di comunità, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Si ricorda comunque che la mandataria mandataria/capofila dovrà partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste dall'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r e u) del Capitolato.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di selezione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio di promotore di comunità, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Si ricorda comunque che la mandataria mandataria/capofila dovrà partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste dall'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r e u) del Capitolato.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio di promotore di comunità, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si ricorda comunque che la mandataria mandataria/capofila dovrà partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste dall'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r e u) del Capitolato.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio di promotore di comunità, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si ricorda comunque che la mandataria mandataria/capofila dovrà partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste dall'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r e u) del Capitolato.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti del servizio di promotore di comunità, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si ricorda comunque che la mandataria mandataria/capofila dovrà partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste dall'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r e u) del Capitolato.

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio di promotore di comunità, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si ricorda comunque che la mandataria mandataria/capofila dovrà partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste dall'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r e t) del Capitolato.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – PROPOSTA PROGETTUALE

La busta “B – proposta progettuale” contiene, **a pena di esclusione**, la proposta progettuale che definisce, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 16.2, i seguenti elementi:

- 1) descrizione sintetica del progetto con esplicazione degli elementi essenziali di innovazione della proposta;
- 2) definizione dei soggetti destinatari dell'iniziativa (anche in termini di identificazione del bisogno);
- 3) descrizione degli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa proposta;
- 4) descrizione dei partner di rete che si intendono coinvolgere;
- 5) caratteristiche del soggetto gestore della sperimentazione con esplicitate le modalità di costituzione nonché le basi giuridiche ed economiche-finanziarie che consentono la costituzione del soggetto stesso;
- 6) descrizione dei percorsi partecipativi e di coinvolgimento della comunità e degli strumenti di informazione dei possibili utenti/beneficiari;
- 7) progettazione operativa e cronoprogramma (descrizione delle attività/servizi che si intendono fornire per rispondere ai bisogni delle persone alle quali l'intervento è destinato e dei tempi di realizzazione per ciascuna delle fasi di progetto indicate nelle linee guida comunali);
- 8) modello organizzativo e gestionale con dettagliato, per ogni singola attività/servizio proposto:

- 8a) i servizi/le attività che si intendono fornire per rispondere ai bisogni delle persone ai quali l'intervento è destinato nonché le modalità con le quali saranno **garantiti i singoli servizi/attività in ogni fase del progetto** previsti dalle Linee guida comunali. Per quanto riguarda i servizi di accoglienza dei residenti ed il servizio di promotore di comunità, dovrà essere specificato in particolar modo:
- per i servizi di accoglienza dei residenti: le procedure per l'accoglimento dei residenti in struttura (modalità di gestione dell'istruttoria per l'approvazione e pubblicazione dei bandi e per la gestione delle relative graduatorie di ammissione, il tipo di contratto che dovrà essere stipulato con i residenti, le modalità per l'assegnazione del posto e l'inserimento nella struttura stessa nonché le procedure per le dimissioni ed allontanamento dei residenti);
 - per il servizio di promotore di comunità: l'organizzazione del servizio con precisato per ciascun lavoratore coinvolto in ogni fase del progetto indicata nelle Linee guida comunali, il tipo di contratto previsto, l'attività, il monte ore di attività e la qualifica prevista;
- 8b) le soluzioni strutturali, organizzative, gestionali e tecnologiche che permettono di attuare forme flessibili orientate alla co-produzione e strategie di attivazione della comunità, garantendo, al contempo, un adeguato livello di assistenza con specificate, altresì, le modalità di gestione della struttura (esempio: i sistemi di attivazione delle manutenzioni, modalità di gestione dello stabile anche al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei frequentatori);
- 8c) il sistema delle responsabilità con specificato in particolare il ruolo e le attività assegnate a ciascun soggetto della sperimentazione (art. 2.1 delle Linee guida comunali);
- 8d) modalità di verifica dei servizi proposti (ivi compreso quello di promotore di comunità);
- 8e) modalità di verifica ed aggiornamento del progetto;
- 9) piano economico-finanziario previsionale del progetto con esplicitazione degli elementi di sostenibilità economica.

La proposta progettuale deve rispettare le caratteristiche stabilite dalle Linee guida Comunali e dalle Linee guida regionali, **pena l'esclusione** dalla procedura di selezione, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La proposta progettuale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

16. CRITERIO DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

16.1 CRITERIO DI SELEZIONE

Verrà selezionato il concorrente che avrà presentato la migliore proposta progettuale.

16.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Il punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale è pari a 100. La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Descrizione sintetica del progetto con esplicazione degli elementi essenziali di innovazione della proposta	3	1.a Coerenza delle attività/servizi previsti dal progetto con le finalità del progetto stesso;	1
			1.b Chiarezza espositiva nella descrizione sintetica delle fasi di realizzazione del progetto e delle attività e dei servizi che saranno realizzati;	1
			1.c Chiarezza espositiva nell'evidenziare il carattere innovativo nella proposta progettuale	1
2	Definizione dei soggetti destinatari dell'iniziativa (anche in termini di identificazione del bisogno)			
2.1	Analisi dei bisogni	6	2.1a Completezza degli aspetti di cui si è tenuto conto nella metodologia di lettura dei bisogni	2
			2.1b Completezza delle fonti utilizzate nell'analisi dei bisogni	2
			2.1c Chiarezza e completezza nella definizione dei bisogni	2
2.2	Definizione dei soggetti destinatari (beneficiari) del progetto	3	2.2a Completezza dell'elenco dei destinatari (beneficiari) in relazioni ai bisogni espressi	1
			2.2b Coerenza dell'elenco dei destinatari con i bisogni rilevati e con le finalità del progetto indicate dalle Linee guida regionali e comunali	2
3	Descrizione degli obiettivi generali e specifici del progetto	5	3.a Specificità degli obiettivi	1
			3.b Adeguatezza e proporzionalità degli obiettivi rispetto alle finalità del progetto descritte dalle Linee guida regionali e comunali ai bisogni espressi e alle risorse umane ed economiche a disposizione	2

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
			3.c Realizzabilità e misurabilità degli obiettivi	2
4	Descrizione dei partners di rete che si intendono coinvolgere ed del loro ruolo	3	4.a Completezza dell'elenco dei partners da coinvolgere, tenuto conto degli obiettivi da raggiungere	1
			4.b Chiarezza dei ruoli ed adeguatezza degli stessi rispetto agli obiettivi del progetto e ai partners stessi	1
			4.c Grado di integrazione tra i partners identificati, gli attori della sperimentazione di cui al punto 2.1 delle Linee guida comunali ed il contesto comunitario	1
5	Caratteristiche del soggetto gestore della sperimentazione con esplicitate le modalità e tempi di costituzione nonché basi giuridiche ed economiche-finanziarie che consentono la costituzione del soggetto stesso	6	5.a Adeguatezza giuridica, economica e finanziaria del soggetto giuridico da costituirsi in relazione ai servizi/attività che lo stesso dovrà svolgere	4
			5.b Adeguatezza e coerenza della modalità di costituzione del soggetto gestore rispetto a quanto previsto dalle linee guida comunali;	2
6	Percorsi partecipativi e di coinvolgimento della comunità e strumenti di informazione dei potenziali utenti/beneficiari	6	6.a Chiarezza e precisione nella descrizione dei percorsi partecipativi e di coinvolgimento della comunità, con particolare riferimento alle finalità ed obiettivi da raggiungere, ai partner ed alle modalità e tempi di realizzazione degli interventi proposti	2
			6.b Adeguatezza dei percorsi partecipativi e di coinvolgimento della comunità;	2
			6.c Completezza ed adeguatezza degli strumenti di informazione rispetto dei potenziali beneficiari	2
7	Progettazione operativa e cronoprogramma (descrizione dettagliata delle attività/servizi e dei tempi per ciascuna fase di realizzazione del progetto indicata nelle Linee guida comunali)	5	7.a Chiarezza nella definizione delle attività/servizi proposti e dei tempi di realizzazione degli stessi	2
			7.b Adeguatezza e completezza delle attività/servizi proposti rispetto a quanto stabilito dalle Linee guida regionali e comunali, ai bisogni ed ai tempi del progetto	3
8	Modello organizzativo e gestionale			
8.a	Servizi che si intendono fornire per rispondere ai bisogni delle persone alle quali il progetto è destinato	36	8.a1 Capacità dei servizi/attività di personalizzare gli interventi e superare la concezione tradizionale del servizio standard per fasce di bisogno e segua la logica del "budget personale"	1
			8.a2 Capacità dei servizi/attività di favorire la	1

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
			“capacitazione” delle persone cui i servizi sono destinati	
			8.a3 Capacità dei servizi/attività di far vivere le persone, alle quali il progetto è destinato, in un contesto assimilabile alla propria casa	1
			8.a4 Capacità dei servizi/attività di valorizzare il contesto comunitario con il coinvolgimento attivo e propositivo delle famiglie e dell’intera comunità	1
			8.a5 Capacità dei servizi/attività di prevedere modelli di gestione basati sulla co-produzione	1
			8.a6 capacità dei servizi di garantire la massima integrazione tra gli attori (pubblici, privati, formali e informali) e le risorse presenti sul territorio	1
			8.a7 Capacità dei servizi proposti di implementare iniziative di aggregazione	3
			8.a8 Capacità dei servizi di implementare iniziative di sollievo familiare	2
			8.a9 Capacità dei servizi di implementare iniziative di sostegno a distanza degli anziani	2
			8.a10 Chiarezza, trasparenza, equità e semplicità delle procedure e norme di accoglienza dei residenti nella struttura, di gestione delle graduatorie di ammissione, di assegnazione dei posti ed inserimento nella struttura, di riscossione delle tariffe e di quant’altro dovuto dai residenti, nonché di dimissioni ed allontanamento	6
			8.a11 Coerenza con la normativa vigente e chiarezza del contratto di accoglienza dei residenti	2
			8.a12 Per il servizio di promotore di comunità: Chiarezza nel descrivere l’organizzazione del servizio e delle attività che lo stesso svolgerà	2
			8.a13 Per il servizio di promotore di comunità Coerenza del servizio con le Linee guida comunali ed il capitolato	1
			8.a14 Per il servizio di promotore di comunità: adeguatezza del personale proposto rispetto alla attività programmata nonché delle forme di garanzia per la stabilità e continuità lavorativa dello stesso personale.	4

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
			8.a15 Per il servizio di promotore di comunità capacità dei servizi/attività di implementare la promozione continua del progetto Abitare possibile	4
			8.a16 Per il servizio di promotore di comunità creatività a nella ricerca delle fonti di finanziamento	3
			8.a17 Per il servizio di promotore di comunità semplicità ed efficacia delle procedure atte a portare a conoscenza del Comune possibili finanziamenti di interesse dell'Abitare possibile ed adeguatezza dei termini previsti dalle procedure stesse per eventualmente attivare tali finanziamenti	1
8b	Soluzioni strutturali, organizzative, gestionali e tecnologiche	5	8. b1 Capacità del testo di definire criteri e modalità di gestione della struttura chiari, trasparenti efficaci e snelli	4
			8.b2Capacità dei servizi/attività preposte di proporre soluzioni innovative	1
8c	Sistema di responsabilità	5	8. c1 Descrizione puntuale delle responsabilità assegnate a ciascun soggetto della sperimentazione (Comune, soggetto attuatore, soggetto gestore) e altri partners di rete);	3
			8.c2 Coerenza delle responsabilità assegnate a ciascun soggetto con le funzioni e le risorse del soggetto stesso;	2
8d	Verifica dei servizi	2	8.d1 Completezza, adeguatezza e semplicità delle procedure e degli strumenti volti a garantire la verifica della qualità dei servizi realizzati	1
			8.d2Completezza, adeguatezza e semplicità delle procedure e degli strumenti da utilizzate per garantire la trasparenza (anche dal punto di vista economico e finanziario) dei servizi realizzati	1
8e	verifica ed aggiornamento del progetto	3	8e1Completezza, adeguatezza e semplicità delle procedure e degli strumenti di verifica del Progetto ed adeguamento eventuale dello stesso.	3
9	Piano economico finanziario	12	9.1 Sostenibilità del progetto	12

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 3,6 per il punteggio relativo al sub criterio "9.1 Sostenibilità del progetto". Il concorrente **sarà escluso** dalla selezione nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

In relazione ai criteri e sub criteri di cui alla tabella riportata al paragrafo 16.2, si rappresenta che gli elementi richiedono una valutazione discrezionale da parte della Commissione di selezione.

A ciascuno dei sub criteri di cui alla tabella riportata al paragrafo 16.2, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

In particolare, l'attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione:

Eccellente	1
Ottima	0,9
Più che buona	0,8
Buona	0,7
Più che discreta	0,6
Discreta	0,5
Più che sufficiente	0,4
Sufficiente	0,3
Insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,1
elemento non trattato	0,0

Una volta che ciascun Commissario ha attribuito, a ciascuna proposta progettuale, il coefficiente per il sub-criterio in esame, si calcola la media dei coefficienti attribuiti per il sub criterio in esame, e si assegna il valore 1 al coefficiente più elevato e si riparametrano proporzionalmente le medie dei coefficienti relativi alle altre proposte progettuali per il sub criterio in considerazione.

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna proposta progettuale, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo *aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1* con la seguente formula:

$$P_i = C_{1ai} \times P_{1a} + C_{1bi} \times P_{1b} + C_{1ci} \times P_{1c} + C_{2.1ai} \times P_{2.1a} + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{1ai} = coefficiente subcriterio di valutazione 1a, del concorrente i ;

C_{1bi} = coefficiente subcriterio di valutazione 1b, del concorrente i ;

C_{1ci} = coefficiente subcriterio di valutazione 1c, del concorrente i ;

$C_{2.1ai}$ = coefficiente subcriterio di valutazione 2.1a, del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente subcriterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_{1a} = peso subcriterio di valutazione 1a;

P_{1b} = peso subcriterio di valutazione 1b;

P1c = peso subcriterio di valutazione 1c;

P2.1a = peso subcriterio di valutazione 2.1a;

.....

Pn = peso subcriterio di valutazione n.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI SELEZIONE: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il giorno l'ora ed il luogo della prima seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione all'indirizzo internet: <http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>, almeno un giorno prima della data fissata e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora dello stesso giorno o alla medesima ora del giorno successivo e nel medesimo luogo o ad altro giorno, ora e luogo che saranno comunicati come sopra indicato.

Con le stesse modalità e tempi saranno comunicati le date ed i luoghi delle successive sedute pubbliche.

Il seggio di selezione istituito ad hoc, formato dal RUP e da due testimoni, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, di cui sarà redatto apposito verbale.

Successivamente il RUP, in seduta riservata, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di selezione.

Il Responsabile dell'Area sociale adotterà il provvedimento di esclusione o di ammissione della selezione mentre il RUP provvede agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il RUP, al fine di tutelare il principio di segretezza delle proposte progettuali, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP medesimo alla commissione di selezione:

- A. i plichi non aperti, vengono siglati dal RUP medesimo e dai due testimoni, e conservati a cura del RUP;
- B. le buste B dei plichi già aperti sono inserite nell'involucro del plico originario, laddove possibile o in apposita busta o scatola che sarà ermeticamente chiusa con materiale

plastico sulla quale saranno apposte le sigle del RUP e conservate nella stanza del RUP medesimo fino alla relativa consegna alla Commissione di selezione;

- C. all'inizio della seduta di prosecuzione si procederà a verificare l'integrità dei plichi, buste e/o scatole.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il RUP si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. COMMISSIONE DI SELEZIONE

La commissione di selezione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali ed è composta da 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della selezione, scelti eventualmente anche tra esperti dipendenti della Regione o dell'UTI Friuli Centrale /o dell'Azienda sanitaria. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La commissione di selezione è responsabile della valutazione delle proposte progettuali dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle proposte progettuali stesse.

Il Comune di Tavagnacco pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione di selezione e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. APERTURA DELLE BUSTE B - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione di selezione.

La commissione di selezione, in seduta pubblica, procederà a verificare l'integrità delle buste concernenti la proposta progettuale (Buste B), all'apertura stesse e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel paragrafo 16 presente disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole proposte progettuali, darà atto delle eventuali proposte di esclusione dalla selezione dei concorrenti.

Il Comune di Tavagnacco procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le proposte progettuali di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul criterio "8a - Servizi che si intendono fornire per rispondere ai bisogni delle persone alle quali il progetto è destinato".

Nel caso in cui le proposte progettuali di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggi parziali per il criterio 8a, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle proposte progettuali, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di proposte progettuali parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di selezione, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di proposte progettuali inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione di selezione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto alle somme messe a disposizione per il servizio di promotore di comunità.

20. VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, la proposta progettuale non appaia sostenibile (punteggio sub-criterio 9.1 inferiore a 3,6), e fermo restando l'immodificabilità della proposta progettuale stessa, la Commissione richiede per iscritto, al concorrente la presentazione per iscritto, delle spiegazioni circa la sostenibilità della proposta.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La commissione esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dal concorrente e, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La commissione propone al RUP, l'esclusione delle proposte progettuali che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino comunque non sufficientemente sostenibili (punteggio sub-criterio 9.1 inferiore a 3,6).

21. SELEZIONE DEL SOGGETTO DEL TERZO SETTORE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di selezione del soggetto del terzo settore di cui al d.p.c.m. del 30 marzo 2001 a favore del concorrente che ha presentato la migliore proposta progettuale, chiudendo le operazioni di selezione e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della selezione ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto della selezione e successivo affidamento del servizio di promotore di comunità il Comune di Tavagnacco si riserva la facoltà di non procedere alla selezione del soggetto del terzo settore di cui al d.p.c.m. del 30 marzo 2001.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sul concorrente selezionato.

Il Comune di Tavagnacco, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente che ha deciso di selezionare di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Il Comune di Tavagnacco, previa verifica ed approvazione della proposta, individua il soggetto del terzo settore di cui al d.p.c.m. del 30 marzo 2001 selezionato.

La selezione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Tavagnacco procederà alla revoca della determinazione di individuazione del soggetto selezionato, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune di Tavagnacco individuerà quale soggetto selezionato, quindi, il secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui neppure il concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, fosse selezionabile si procederà ad individuare il concorrente selezionabile scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto per la realizzazione del servizio di promotore di comunità è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e all'approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del progetto definitivo elaborato in sede di co-progettazione ed approvato dalla Giunta comunale.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria sarà svincolata, al concorrente selezionato, automaticamente al momento della stipulazione del contratto per la realizzazione del servizio di promotore di comunità; agli altri concorrenti, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta individuazione del soggetto 2001 del terzo settore di cui al d.p.c.m. del 30 marzo.

La stipulazione avrà luogo entro 60 giorni dalla autorizzazione all'avvio della sperimentazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo del valore del servizio di promotore di comunità come determinato dal progetto, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, il Comune di Tavagnacco interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico del soggetto del terzo settore selezionato anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice il soggetto del terzo settore selezionato comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il soggetto del terzo settore selezionato deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto del servizio di promotore di comunità, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

In caso di partecipazione di soggetti associati si precisa che la mandataria/capofila dovrà partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste dall'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r) e u) del Capitolato.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti presentati esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per l'affidamento di appalti e concessioni e per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti;
- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione delle gare promosse dal Comune di Tavagnacco e per la gestione successiva del contratto;
- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse;
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del

citato Comune;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire i dati gli operatori economici non saranno ammessi alla selezione;
- i dati raccolti potranno essere comunicati:
 - al personale dipendente del Comune di Tavagnacco per tutti gli adempimenti relativi ai procedimenti di affidamento e all'eventuali successive stipulazioni ed esecuzioni dei contratti;
 - ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione;
 - ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per il Comune di Tavagnacco servizi ausiliari per il funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc...);
- i dati raccolti saranno diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici ed in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione;
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza;
- in qualunque momento l'interessato ha diritto di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione ai sensi dell'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco;
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Sociale.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 30.062003, n. 196 e ss.mm.ii.:

- “1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto

al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”